

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 376/2000 del Consiglio, del 17 febbraio 2000, che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° luglio 1999 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 377/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Polonia e della Bulgaria** 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 378/2000 della Commissione, del 17 febbraio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1494/1999 che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1999 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi europei** 14
- Regolamento (CE) n. 379/2000 della Commissione, del 18 febbraio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 16
- Regolamento (CE) n. 380/2000 della Commissione, del 18 febbraio 2000, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali 18
- Regolamento (CE) n. 381/2000 della Commissione, del 18 febbraio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999 19
- Regolamento (CE) n. 382/2000 della Commissione, del 18 febbraio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999 20
- Regolamento (CE) n. 383/2000 della Commissione, del 18 febbraio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999 21

| | |
|--|-----------|
| Regolamento (CE) n. 384/2000 della Commissione, del 18 febbraio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999 | 22 |
| Regolamento (CE) n. 385/2000 della Commissione, del 18 febbraio 2000, relativo alle domande di titoli d'importazione di cereali di avena altrimenti lavorati che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2369/96 | 23 |
| * Regolamento (CE) n. 386/2000 della Commissione, del 18 febbraio 2000, che determina l'importo dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l'ammasso privato di burro e crema di latte | 24 |
| Regolamento (CE) n. 387/2000 della Commissione, del 18 febbraio 2000, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto | 25 |

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2000/139/CE:

| | |
|---|-----------|
| * Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 2000, recante nomina di un membro supplente e di un membro titolare tedeschi del Comitato delle regioni | 27 |
|---|-----------|

2000/140/CE:

| | |
|--|-----------|
| * Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo | 28 |
|--|-----------|

Commissione

Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

2000/141/CE:

| | |
|---|-----------|
| * Decisione n. 174, del 20 aprile 1999, relativa all'interpretazione dell'articolo 22 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 | 30 |
|---|-----------|

2000/142/CE:

| | |
|---|-----------|
| * Decisione n. 175, del 23 giugno 1999, relativa all'interpretazione della nozione di «prestazioni in natura» dell'assicurazione malattia-maternità di cui agli articoli 19, paragrafi 1 e 2, 22, 22bis, 22ter, 25, paragrafi 1, 3 e 4, 26, 28, paragrafo 1, 28bis, 29, 31, 34bis e 34ter del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, nonché agli anticipi da versare in applicazione dell'articolo 102, paragrafo 4, del medesimo regolamento | 32 |
|---|-----------|

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 376/2000 DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2000**

che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° luglio 1999 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2700/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, con efficacia dal 1° luglio 1999, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari in servizio nei paesi terzi.
- (2) Ai termini dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttivi ed esso dovrà di conseguenza stabilire i nuovi coefficienti correttivi per i prossimi semestri.
- (3) I coefficienti correttivi riguardanti il periodo con decorrenza dal 1° luglio 1999, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni.
- (4) Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttivi.
- (5) Occorre prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione dovuta a tali coefficienti correttivi per il periodo compreso fra il 1° luglio

1999 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttivi con effetto al 1° luglio 1999.

- (6) Tuttavia, per ragioni di simmetria rispetto ai coefficienti correttivi applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la decisione di fissazione e che i suoi effetti potranno essere ripartiti sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 1999, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono stabiliti come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, il Consiglio fissa, semestralmente i coefficienti correttivi. Esso fisserà di conseguenza i nuovi coefficienti correttivi con effetto al 1° gennaio 2000.

Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttivi.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 1.

Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1999 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 1999, le istituzioni provvederanno ad apportare gli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a detti coefficienti correttivi.

Tali adeguamenti retroattivi, che comportano un ricupero delle somme pagate in eccesso, potranno tuttavia interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la decisione con la quale sono stabiliti i coefficienti correttivi ed il ricupero potrà essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di tale decisione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. CAPOULAS SANTOS

ALLEGATO

| Sedi di servizio | Coefficienti correttori luglio 1999 | Sedi di servizio | Coefficienti correttori luglio 1999 |
|--|---|--------------------------------------|---|
| Albania | 115,3 | Liberia (*) | 0,0 |
| Algeria (*) | 0,0 | Lituania | 67,9 |
| Angola | 65,4 | Madagascar | 49,0 |
| Antigua e Barbuda | 124,1 | Malawi | 30,3 |
| Antille olandesi | 96,2 | Mali | 91,6 |
| Argentina | 112,0 | Malta | 87,2 |
| Australia | 97,1 | Marocco | 87,6 |
| Bangladesh | 72,8 | Mauritania | 71,5 |
| Barbados | 121,8 | Maurizio | 73,6 |
| Belize | 86,6 | Messico | 68,8 |
| Benin | 76,5 | Mozambico | 93,6 |
| Bolivia | 72,7 | Namibia | 62,9 |
| Bosnia-Erzegovina | 86,2 | Nicaragua | 84,3 |
| Botswana | 59,9 | Niger | 78,5 |
| Brasile | 79,6 | Nigeria | 74,8 |
| Bulgaria | 94,3 | Norvegia | 129,7 |
| Burkina Faso | 78,6 | Nuova Caledonia | 114,4 |
| Burundi (*) | 0,0 | Pakistan | 69,5 |
| Camerun | 92,9 | Papua Nuova Guinea | 69,0 |
| Canada | 78,8 | Perù | 91,0 |
| Ciad | 97,0 | Polonia | 66,2 |
| Cile | 101,1 | Repubblica Ceca | 74,2 |
| Cina | 99,3 | Repubblica Centrafricana | 120,3 |
| Cipro | 90,3 | Repubblica del Capo Verde | 86,2 |
| Cisgiordania — Striscia di Gaza (*) | 0,0 | Repubblica democratica del Congo (*) | 0,0 |
| Colombia | 76,3 | Repubblica Dominicana | 72,8 |
| Comore | 106,3 | Repubblica federale Iugoslava | 48,6 |
| Congo (*) | 0,0 | Romania | 55,4 |
| Corea del Sud | 107,1 | Ruanda (*) | 0,0 |
| Costa d'Avorio | 99,9 | Russia | 121,5 |
| Costa Rica | 85,5 | Samoa | 76,8 |
| Croazia | 86,1 | São Tomé e Príncipe | 84,2 |
| Egitto | 80,3 | Senegal | 81,5 |
| Eritrea | 62,6 | Sierra Leone (*) | 0,0 |
| Estonia | 71,6 | Siria | 87,7 |
| Etiopia | 66,3 | Slovacchia | 56,6 |
| Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*) | 0,0 | Slovenia | 90,5 |
| Figi | 68,7 | Somalia (*) | 0,0 |
| Filippine | 65,3 | Sri Lanka (*) | 0,0 |
| Gabon | 118,2 | Stati Uniti d'America (New York) | 110,4 |
| Gambia | 74,2 | Stati Uniti d'America (Washington) | 96,7 |
| Georgia | 82,2 | Sudafrica (Città del Capo) | 64,3 |
| Ghana | 45,0 | Sudafrica (Pretoria) | 61,3 |
| Giamaica | 120,1 | Sudan | 31,5 |
| Giappone (Naka) | 156,7 | Suriname | 51,0 |
| Giappone (Tokio) | 163,9 | Svizzera | 119,4 |
| Gibuti | 125,1 | Swaziland | 48,5 |
| Giordania | 82,1 | Tailandia | 65,6 |
| Guatemala | 68,4 | Tanzania | 85,1 |
| Guinea | 97,0 | Togo | 90,6 |
| Guinea Bissau | 104,2 | Tonga | 87,3 |
| Guinea equatoriale | 92,5 | Trinidad e Tobago | 68,3 |
| Guyana | 65,4 | Tunisia | 80,5 |
| Haiti | 90,5 | Turchia | 83,9 |
| Hong Kong | 112,4 | Uganda | 90,7 |
| India | 51,6 | Ukraina | 138,8 |
| Indonesia | 57,2 | Ungheria | 61,5 |
| Isole Salomone | 95,8 | Uruguay | 103,6 |
| Israele | 102,5 | Vanuatu | 115,1 |
| Kazakhstan | 102,4 | Venezuela | 108,1 |
| Kenya | 86,4 | Vietnam | 64,5 |
| Lesotho | 51,0 | Zambia | 59,0 |
| Lettonia | 72,3 | Zimbabwe | 29,7 |
| Libano | 116,5 | | |

(*) Non disponibile.

REGOLAMENTO (CE) N. 377/2000 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2000

che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Polonia e della Bulgaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In attesa dell'entrata in vigore dei protocolli di adeguamento, e particolarmente della parte relativa al protocollo n. 3 dei rispettivi accordi europei conclusi con i paesi dell'Europa centrale ed orientale, è stato adottato il regolamento (CE) n. 27/1999 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) La conclusione delle procedure per l'adozione formale dei protocolli di adeguamento che disciplinano gli aspetti relativi agli scambi degli accordi europei con la Polonia e la Bulgaria, non ne hanno consentito l'entrata in vigore alla data del 1° gennaio 2000. È opportuno quindi prevedere la proroga, in via autonoma, delle concessioni a favore della Polonia e della Bulgaria fino al 31 dicembre 2000.
- (3) Le misure previste in caso di sospensione del presente regolamento dovrebbero essere adottate ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, ha codificato le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica,

Se la Polonia o la Bulgaria non applicano più le misure reciproche a favore della Comunità, la Commissione può sospendere l'applicazione delle misure di cui all'articolo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio (in seguito denominato il «comitato») ⁽⁴⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo previsto dall'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

1. Le concessioni relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati stabilite nei protocolli di adeguamento con gli Stati di cui all'articolo 1 sostituiscono le concessioni stabilite nei rispettivi allegati del presente regolamento:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2000, se il protocollo di adeguamento è in vigore a tale data, oppure
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo protocollo di adeguamento, se esso entra in vigore dopo il 1° gennaio 2000.

2. Le modalità di attuazione delle misure stabilite dal presente regolamento si applicano anche alle corrispondenti misure stabilite nei rispettivi protocolli di adeguamento.

Articolo 5

I contingenti tariffari di cui alle tabelle 1 degli allegati del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente al disposto degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

È applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 i prodotti originari della Polonia e della Bulgaria, di cui rispettivamente agli allegati I e II del presente regolamento, sono oggetto di concessioni alle condizioni citate in detti allegati. Le tabelle 3 dei rispettivi allegati elencano gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 27/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, che adotta misure autonome e transitorie per i regimi di scambi preferenziali con Polonia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica ceca, Romania e Bulgaria per taluni prodotti agricoli trasformati (GU L 5 del 9.1.1999, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25).

⁽⁴⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 (GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

ALLEGATO I

POLONIA

TABELLA 1

Contingenti applicabili all'importazione di prodotti originari della Polonia aperti per il 2000

| Numero d'ordine | Codice NC | Contingente 2000 (in tonnellate) | Preferenze (*) |
|-----------------|--|----------------------------------|----------------|
| 09.5401 | 0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99 | 21 | EAR |
| 09.5403 | 1704 10 1704 90 30 1704 90 55 1704 90 71 1704 90 75 ex 1704 90 99 (Codice Taric 10) | 7 180 | EAR |
| 09.5404 | 1806 10 20 1806 20 10 1806 20 30 1806 20 50 1806 20 70 1806 20 80 1806 20 95 1806 31 00 1806 32 10 1806 32 90 1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50 1806 90 60 1806 90 70 1806 90 90 | 4 805 | EAR |
| 09.5405 | 1902 11 00 1902 19 10 1902 19 90 1902 20 91 1902 20 99 1902 30 10 1902 30 90 1902 40 10 1902 40 90 | 490 | EAR |
| 09.5407 | 1903 00 00 | 55 | EAR |

| Numero d'ordine | Codice NC | Contingente 2000 (in tonnellate) | Preferenze (*) |
|-----------------|--|----------------------------------|----------------|
| 09.5408 | 1905 10 00 1905 20 1905 30 11 1905 30 19 1905 30 30 1905 30 51 1905 30 59 1905 30 91 1905 30 99 1905 40 1905 90 10 1905 90 20 1905 90 30 1905 90 40 1905 90 45 1905 90 55 1905 90 60 1905 90 90 | 2 142 | EAR |
| 09.5409 | 2001 90 40 2004 10 91 2005 20 10 2008 99 91 | 34 | EAR |
| 09.5411 | 2101 12 98 2101 20 98 | 21 | EAR |
| 09.5413 | 2101 30 19 2101 30 99 | 420 | EAR |
| 09.5415 | 2106 90 10 | 648 | EAR |

(*) EAR = Elementi agricoli ridotti applicabili nei limiti quantitativi dei contingenti. Le importazioni che eccedono tali quantità sono soggette agli elementi agricoli (EA) che figurano nella tariffa doganale comune.

TABELLA 2

Dazi applicabili all'importazione di prodotti originari della Polonia per il 2000

| Codice NC | Dazio | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| | 1.1-30.6.2000 | 1.7-31.12.2000 |
| 1704 90 10 | 6,3 % | 5,8 % |
| 1806 10 15 | 0 % | 0 % |
| 1901 90 91 | 0 % | 0 % |
| ex 2005 90 80 (Codice Taric 60) | 0 % | 0 % |
| 2008 11 10 | 5,7 % | 5,2 % |
| 2008 91 00 | 4,1 % | 3,5 % |
| 2101 20 20 | 2,6 % | 2,2 % |
| 2101 20 92 | 0 % | 0 % |
| 2101 30 11 | 5,4 % | 4,9 % |
| 2101 30 91 | 6,0 % | 5,5 % |
| 2102 10 10 | 5,2 % | 4,7 % |
| 2102 10 90 | 6,2 % | 5,6 % |
| 2102 20 11 | 2,1 % | 1,9 % |
| 2102 20 19 | 5,1 % | 5,1 % |
| 2102 20 90 | 0 % | 0 % |
| 2102 30 00 | 2,1 % | 1,9 % |
| 2103 10 00 | 3,1 % | 2,8 % |
| 2103 20 00 | 4,2 % | 3,8 % |
| 2103 30 90 | 4,6 % | 4,2 % |
| 2103 90 90 | 3,5 % | 3,2 % |
| 2106 10 20 | 5,7 % | 5,2 % |
| 2106 90 92 | 3,1 % | 2,8 % |
| 2203 00 | 2,6 % | 1,8 % |
| 3302 10 21 | 3,1 % | 2,8 % |
| 3823 11 00 | 5,1 % | 5,1 % |
| 3823 12 00 | 0 % | 0 % |
| 3823 13 00 | 2,9 % | 2,9 % |
| 3823 19 00 | 0 % | 0 % |
| 3823 70 00 | 3,8 % | 3,8 % |

TABELLA 3

Importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità delle merci elencate nella tabella 1

| | 1. 1-30.6.2000 | 1.7-31.12.2000 |
|--|----------------|----------------|
| | EUR/100 kg | |
| Trigo blando — Blød hvede — Weichweizen — Μαλακό σιτάρι — Common wheat — Blé tendre — Grano tenero — Zachte tarwe — Trigo mole — Tavallinen vehnä — Vete | 7,277 | 6,653 |
| Trigo duro — Hård hvede — Hartweizen — Σκληρό σιτάρι — Durum wheat — Blé dur — Grano duro — Durum tarwe — Trigo duro — Durumvehnä — Durumvete | 11,295 | 10,326 |
| Centeno — Rug — Roggen — Σικάλη — Rye — Seigle — Segala — Rogge — Centeio — Ruis — Råg | 7,090 | 6,483 |
| Cebada — Byg — Gerste — Κριθάρι — Barley — Orge — Orzo — Gerst — Cevada — Ohra — Korn | 7,090 | 6,483 |
| Maíz — Majs — Mais — Καλαμπόκι — Maize — Maïs — Granturco — Maïs — Milho — Maissi — Majs | 7,193 | 6,577 |
| Arroz descascarillado de grano largo — Ris, afskallet, langkornet — Reis, langkörnig, geschält — Αποφλοιωμένο ρύζι μακρόσπερμο — Long-grain husked rice — Riz décortiqué à grains longs — Riso semigreggio a grani lunghi — Langkorrelige gedopte rijst — Arroz em películas de grãos longos — Pitkäjyväinen esikuorittu riisi — Ris, skalat långkornigt | 20,237 | 18,502 |
| Leche desnatada en polvo — Skummetmælkspulver — Magermilchpulver — Αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη — Skimmed-milk powder — Lait écrémé en poudre — Latte scremato in polvere — Mageremelkpoeder — Leite desnatado em pó — Rasvaton maitojauhe — Skummjölkspulver | 24,750 | 23,760 |
| Leche entera en polvo — Sødmælkspulver — Vollmilchpulver — Πλήρες γάλα σε σκόνη — Whole-milk powder — Lait entier en poudre — Latte intero in polvere — Vollemelkpoeder — Leite inteiro em pó — Rasvainen maitojauhe — Mjölkpulver | 28,532 | 26,086 |
| Mantequilla — Smør — Butter — Βούτυρο — Butter — Beurre — Burro — Boter — Manteiga — Voi — Smör | 41,467 | 37,912 |
| Azúcar blanco — Hvidt sukker — Weißzucker — Λευκή ζάχαρη — White sugar — Sucre blanc — Zucchero bianco — Witte suiker — Açúcar branco — Valkoinen sokeri — Vitt socker | 30,573 | 29,350 |

ALLEGATO II

BULGARIA

TABELLA 1

Contingenti applicabili all'importazione di prodotti originari della Bulgaria aperti per il 2000

| N. d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Contingente per il 2000 (in tonnellate) | Preferenze (*) |
|-------------|-------------------------------------|--|---|----------------|
| 09.5481 | 0405 20 10 0405 20 30 ex 2106 | Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore o uguale al 75 % Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle delle voci NC 2106 10 20, 2106 90 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero aromatizzati o con aggiunta di coloranti | 490 | EAR |
| 09.5461 | ex 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie, della voce NC 1704 90 10 | 168 | EAR |
| 09.5463 | ex 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, escluse le merci della voce NC 1806 10 15 | 504 | EAR |
| 09.5485 | ex 1901 | Estratti di malto, preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 % in peso di cacao, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, escluse le merci della voce NC 1901 90 91 | 101 | EAR |
| 09.5469 | ex 1902 | Paste alimentari, anche cotte o altrimenti preparate, escluse le paste farcite delle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato | 336 | EAR |
| 09.5471 | 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»; cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove | 252 | EAR |
| 09.5473 | 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | 588 | EAR |
| 09.5474 | 2101 12 98 2101 20 98 | Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati o a base di caffè, che non rientrano nel codice NC 2101 12 92 Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate, che non rientrano nei codici NC 2101 20 20 e 2101 20 92 | 168 | EAR |

| N. d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Contingente per il 2000 (in tonnellate) | Preferenze (*) |
|-------------|--|---|---|----------------|
| 09.5476 | 2101 30 19 2101 30 99 | Succedanei torrefatti del caffè Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, escluso quelli di cicoria torrefatta | 22 | EAR |
| 09.5477 | 2102 10 31 2102 10 39 | Lieviti di panificazione | 84 | EAR |
| 09.5479 | 2105 00 | Gelati, anche contenenti cacao | 84 | EAR |
| 09.5483 | 2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99 | Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi della voce 2009, contenenti prodotti delle voci da NC 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dal latte | 17 | EAR |

(*) EAR = Elementi agricoli ridotti applicabili nei limiti quantitativi dei contingenti. Le importazioni che eccedono tali quantità sono soggette agli elementi agricoli (EA) che figurano nella tariffa doganale comune.

TABELLA 2

Dazi applicabili all'importazione di prodotti originari della Bulgaria per il 2000

| Codice NC | Dazio | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| | 1.1-30.6.2000 | 1.7-31.12.2000 |
| 1302 13 00 | 2,0 % | 1,9 % |
| 1302 20 10 | 7,4 % | 7,1 % |
| 1302 20 90 | 5,4 % | 5,2 % |
| 1704 90 10 | 6,3 % | 5,8 % |
| 1901 90 91 | 12,8 % | 12,8 % |
| ex 2005 90 80 (Codice Taric 60) | 0 % | 0 % |
| 2008 11 10 | 5,7 % | 5,2 % |
| 2008 91 00 | 4,1 % | 3,5 % |
| 2101 11 11 | 3,7 % | 3,2 % |
| 2101 11 19 | 3,7 % | 3,2 % |
| 2101 12 92 | 5,4 % | 4,9 % |
| 2101 20 20 | 2,6 % | 2,2 % |
| 2101 20 92 | 0 % | 0 % |
| 2101 30 11 | 5,4 % | 4,9 % |
| 2101 30 91 | 6,0 % | 5,5 % |
| 2102 10 10 | 5,2 % | 4,7 % |
| 2102 10 90 | 4,2 % | 3,8 % |
| 2102 20 11 | 2,1 % | 1,9 % |
| 2102 20 19 | 2,8 % | 2,6 % |
| 2102 20 90 | 0 % | 0 % |
| 2102 30 00 | 2,1 % | 1,9 % |
| 2103 10 00 | 3,1 % | 2,8 % |
| 2103 20 00 | 4,2 % | 3,8 % |
| 2103 30 90 | 4,6 % | 4,2 % |
| 2103 90 90 | 3,5 % | 3,2 % |
| 2104 10 | 4,9 % | 4,5 % |
| 2104 20 00 | 6,0 % | 5,5 % |
| 2106 10 20 | 5,7 % | 5,2 % |
| 2106 90 92 | 3,1 % | 2,8 % |
| 2202 10 | 2,1 % | 1,9 % |
| 2202 90 10 | 4,2 % | 3,8 % |
| 2203 00 | 2,6 % | 1,8 % |
| 2205 10 10 | 5,6 EUR/hl | 5,1 EUR/hl |
| 2205 90 10 | 3,5 EUR/hl | 3,2 EUR/hl |
| 3301 90 21 | 0 % | 0 % |
| 3302 10 21 | 3,1 % | 2,8 % |
| 3823 12 00 | 0 % | 0 % |
| 3823 70 00 | 0 % | 0 % |

TABELLA 3

Importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità delle merci elencate nella tabella 1

| | 1.1-30.6.2000 | 1.7-31.12.2000 |
|---|---------------|----------------|
| | EUR/100 kg | |
| Trigo blando — Blød hvede — Weichweizen — Μαλακό σιτάρι — Common wheat — Blé tendre — Grano tenero — Zachte tarwe — Trigo mole — Tavallinen vehnä — Vete | 2,079 | 1,901 |
| Trigo duro — Hård hvede — Hartweizen — Σκληρό σιτάρι — Durum wheat — Blé dur — Grano duro — Durum tarwe — Trigo duro — Durumvehnä — Durumvete | 11,295 | 10,326 |
| Centeno — Rug — Roggen — Σικάλη — Rye — Seigle — Segala — Rogge — Centeio — Ruis — Råg | 7,090 | 6,483 |
| Cebada — Byg — Gerste — Κριθάρι — Barley — Orge — Orzo — Gerst — Cevada — Ohra — Korn | 7,090 | 6,483 |
| Maíz — Majs — Mais — Καλαμπόκι — Maize — Maïs — Granturco — Maïs — Milho — Maissi — Majs | 7,193 | 6,577 |
| Arroz descascarillado de grano largo — Ris, afskallet, langkornet — Reis, langkörnig, geschält — Αποφλοιωμένο ρύζι μακρόσπερο — Long-grain husked rice — Riz décortiqué à grains longs — Riso semigreggio a grani lunghi — Langkorrelige gedopte rijst — Arroz em películas de grãos longos — Pitkäjyväinen esikuorittu riisi — Ris, skalat långkornigt | 20,237 | 18,502 |
| Leche desnatada en polvo — Skummetmælkspulver — Magermilchpulver — Αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη — Skimmed-milk powder — Lait écrémé en poudre — Latte scremato in polvere — Mageremelkpoeder — Leite desnatado em pó — Rasvaton maitojauhe — Skummjölkspulver | 86,625 | 83,160 |
| Leche entera en polvo — Sødmælkspulver — Vollmilchpulver — Πλήρες γάλα σε σκόνη — Whole-milk powder — Lait entier en poudre — Latte intero in polvere — Vollemelkpoeder — Leite inteiro em pó — Rasvainen maitojauhe — Mjölkpulver | 99,862 | 91,302 |
| Mantequilla — Smør — Butter — Βούτυρο — Butter — Beurre — Burro — Boter — Manteiga — Voi — Smör | 145,133 | 132,693 |
| Azúcar blanco — Hvidt sukker — Weißzucker — Λευκή ζάχαρη — White sugar — Sucre blanc — Zucchero bianco — Witte suiker — Açúcar branco — Valkoinen sokeri — Vitt socker | 30,573 | 29,350 |

REGOLAMENTO (CE) N. 378/2000 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1494/1999 che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1999 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi europei

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1494/1999 della Commissione⁽³⁾, stabilisce gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1999 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 nell'ambito degli accordi europei.
- (2) Il regolamento (CE) n. 377/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Polonia e della Bulgaria⁽⁴⁾, stabilisce alla tabella 3 degli allegati I e II, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2000, gli importi di base di cui tener conto nel calcolo degli elementi agricoli ridotti applicabili alle importazioni da questi paesi, identici a quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 27/1999 del Consiglio⁽⁵⁾ per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1999.
- (3) Il regolamento (CE) n. 377/2000 prevede l'applicazione di elementi agricoli ridotti all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati, come previsto dal progetto di protocollo n. 3 dell'accordo europeo con la Bulgaria, in fase di adozione formale.
- (4) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1494/1999 per prorogare fino al 30 giugno 2000, per la Polonia e la Bulgaria, gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali e stabilire, per la Bulgaria, gli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali per taluni prodotti agricoli trasformati.
- (5) I dazi risultanti da queste misure non possono essere più elevati di quelli derivanti dall'applicazione della tariffa doganale comune.

- (6) Il regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2495/97⁽⁷⁾, stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1494/1999 è modificato come segue:

- 1) Agli articoli 1 e 3, nonché agli allegati da I a IV, la data del «31 dicembre 1999» è sostituita dalla data del «30 giugno 2000».
- 2) All'allegato III, parte 1, è inserito il seguente testo:

| «Codice NC | EUR/100 kg |
|------------|------------|
| 1704 90 30 | 33,73 |
| 1704 90 51 | (*) |
| 1704 90 55 | (*) |
| 1704 90 61 | (*) |
| 1704 90 65 | (*) |
| 1704 90 71 | (*) |
| 1704 90 75 | (*) |
| 1704 90 81 | (*) |
| 1704 90 99 | (*) |
| 2106 90 10 | 35,00» |

- 3) All'allegato III, parte 1, è soppresso il seguente testo:

| «Codice NC | EUR/100 kg |
|------------|------------|
| 3302 10 29 | (*)» |

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 173 del 9.7.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 187 del 26.7.1996, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU L 343 del 13.12.1997, pag. 18.

4) All'allegato IV, parte 1, è inserito il seguente testo:

| «Codice NC | AD S/Z | AD F/M |
|------------|------------|------------|
| | EUR/100 kg | EUR/100 kg |
| 1704 90 30 | 13,76 | |
| 1704 90 51 | (*) | |
| 1704 90 55 | (*) | |
| 1704 90 61 | (*) | |
| 1704 90 65 | (*) | |
| 1704 90 71 | (*) | |
| 1704 90 75 | (*) | |
| 1704 90 81 | (*) | |
| 1704 90 99 | (*)» | |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

È applicabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2000.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 379/2000 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 febbraio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 0702 00 00 | 204 | 47,4 | |
| | 624 | 246,7 | |
| | 999 | 147,0 | |
| 0707 00 05 | 052 | 116,8 | |
| | 068 | 137,9 | |
| | 628 | 166,1 | |
| | 999 | 140,3 | |
| 0709 10 00 | 220 | 206,1 | |
| 0709 90 70 | 999 | 206,1 | |
| | 052 | 128,1 | |
| | 204 | 46,5 | |
| | 628 | 149,8 | |
| 0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 | 999 | 108,1 | |
| | 052 | 70,2 | |
| | 204 | 36,9 | |
| | 212 | 35,1 | |
| | 220 | 23,6 | |
| 0805 20 10 | 624 | 61,7 | |
| | 999 | 45,5 | |
| | 052 | 53,6 | |
| | 204 | 67,9 | |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 | 999 | 60,8 | |
| | 052 | 48,3 | |
| | 204 | 54,0 | |
| | 464 | 120,7 | |
| | 600 | 78,0 | |
| | 624 | 65,0 | |
| 0805 30 10 | 999 | 73,2 | |
| | 052 | 54,5 | |
| | 600 | 58,7 | |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 999 | 56,6 | |
| | 060 | 49,2 | |
| | 400 | 82,4 | |
| | 404 | 87,5 | |
| | 528 | 95,4 | |
| | 720 | 64,2 | |
| | 728 | 98,3 | |
| | 999 | 79,5 | |
| | 0808 20 50 | 388 | 99,5 |
| | | 400 | 109,7 |
| 528 | | 95,8 | |
| 720 | | 65,0 | |
| 999 | | 92,5 | |

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 380/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2000
relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per i prodotti a base di frumento sono ingenti e di carattere speculativo; è stato pertanto deciso

di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 17 febbraio 2000.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti dei codici NC 1103 21 00, 1104 19 10, 1104 29 11, 1104 29 51, 1104 29 55, 1104 30 10, 1107 10 11, 1108 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79 e 2106 90 55 presentate il 17 febbraio 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 56.

**REGOLAMENTO (CE) N. 381/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2000**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2178/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'11 al 17 febbraio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 175,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2178/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 382/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2000**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2179/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'11 al 17 febbraio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 155,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2179/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 383/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2180/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'11 al 17 febbraio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 160,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2180/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 384/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2000

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2176/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'11 al 17 febbraio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 258,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2176/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 385/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2000**

relativo alle domande di titoli d'importazione di cereali di avena altrimenti lavorati che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2369/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2369/96 della Commissione, del 12 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 10 000 tonnellate di cereali di avena altrimenti lavorati del codice NC 1104 22 98 ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 630/97 ⁽³⁾ prevede disposizioni particolari in merito all'organizzazione delle importazioni nel quadro del contingente.
- (2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2369/96, la Commissione stabilisce una percentuale di riduzione delle quantità se le domande di titoli d'importazione superano i quantitativi che possono essere importati. Le domande di titoli presentate il 14 febbraio 2000 vertono su 1 859,944 tonnellate di

cereali d'avena altrimenti lavorati, mentre la quantità massima che è possibile mobilitare ammonta a 1 189,273 tonnellate. È necessario pertanto fissare la corrispondente percentuale di riduzione per le domande di titoli d'importazione presentate il 14 febbraio 2000 e che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2369/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione di cereali di avena altrimenti lavorati, che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2369/96, presentate il 14 febbraio 2000 e comunicate alla Commissione, sono accolte limitatamente ai quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente di 0,64. Le domande non comunicate alla Commissione sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 323 del 13.12.1996, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 96 dell'11.4.1997, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 386/2000 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2000****che determina l'importo dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l'ammasso privato di burro e crema di latte**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽²⁾, prevede all'articolo 34, paragrafo 2, che, salvo il disposto dell'articolo 38 dello stesso, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 per i contratti di ammasso privato è stabilito ogni anno.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede inoltre, all'articolo 29, che le operazioni di entrata all'ammasso possono aver luogo soltanto tra il 15 marzo e il 15 agosto dello stesso anno e, pertanto, è necessario fissare gli elementi relativi a tale aiuto prima che inizino le operazioni di entrata all'ammasso per l'anno 2000.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è fissato nel modo seguente per tonnellata di burro o di equivalente burro per i contratti conclusi nel 2000:

- a) 24 EUR per le spese fisse,
- b) 0,35 EUR per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino frigorifero,
- c) un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato in funzione del 91 % del prezzo d'intervento del burro, in vigore il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale e in base ad un tasso d'interesse annuo del 4 %.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CE) N. 387/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2000**

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 ⁽³⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/1999 ⁽⁵⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato

mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89.

(3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento.

(4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della nuova stima della produzione di cotone non sgranato aumentata almeno del 7,5%. Il regolamento (CE) n. 2606/1999 della Commissione ⁽⁶⁾ ha fissato il livello della nuova stima della produzione per la campagna 1999/2000, nonché la relativa percentuale di maggiorazione. L'applicazione di questo metodo induce a stabilire ai livelli sotto indicati l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 27,963 EUR/100 kg.

2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:

- 41,876 EUR/100 kg per la Spagna,
- 37,943 EUR/100 kg per la Grecia,
- 78,337 EUR/100 kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2000.

⁽¹⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 39.

⁽⁶⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 36.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2000

recante nomina di un membro supplente e di un membro titolare tedeschi del Comitato delle regioni

(2000/139/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio del 26 gennaio 1998 ⁽¹⁾ recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di supplente e un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del sig. Jo Leinen, membro supplente e del sig. Reinhard Klimmt, membro titolare, comunicate al Consiglio rispettivamente il 28 settembre 1999 e il 5 ottobre 1999;

vista la proposta del governo tedesco,

DECIDE:

Articolo unico

La sig.ra Helma Kunhn-Theis è nominata membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Jo Leinen e il sig. Peter Müller è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Reinhard Klimmt, per la restante durata dei due mandati, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

⁽¹⁾ GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 febbraio 2000
relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo

(2000/140/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha sentito il comitato economico e finanziario prima di presentare la proposta.
- (2) Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato, il 10 giugno 1999, la risoluzione 1244 con l'intento di promuovere, nell'attesa di una composizione definitiva, un'autonomia sostanziale nel Kosovo e l'istituzione di un governo autonomo all'interno della Repubblica federale di Jugoslavia.
- (3) La comunità internazionale ha istituito, sulla base di tale risoluzione, una forza di sicurezza internazionale (KFOR) e un'amministrazione civile provvisoria del Kosovo (UNMIK), facente capo alle Nazioni Unite.
- (4) Obiettivo dell'UNMIK è istituire delle strutture amministrative che consentano al popolo kosovaro di esercitare un'autonomia sostanziale. A tal fine, sono conferiti all'UNMIK tutti i poteri legislativi ed esecutivi, compresa l'amministrazione della giustizia.
- (5) L'UNMIK sta provvedendo a coinvolgere nelle sue attività i principali partiti politici e le comunità etniche del Kosovo.
- (6) L'UNMIK comprende quattro settori o «pilastri» e l'Unione europea ha assunto la guida ⁽²⁾ del quarto pilastro, quello responsabile della ricostruzione economica.
- (7) L'UNMIK e il quarto pilastro in particolare hanno fatto notevoli progressi nella costruzione di un quadro economico di base e continuano ad adoperarsi in tal senso.
- (8) L'UNMIK sta istituendo un'Autorità fiscale centrale che elaborerà procedure trasparenti e affidabili per la gestione del bilancio del Kosovo.
- (9) Le attuali circostanze sfavorevoli e i dati elaborati dall'UNMIK di concerto con il Fondo monetario internazionale (FMI) sono tali da rendere indispensabile per il

Kosovo il ricorso a un sostegno esterno per poter sviluppare un'economia di mercato solida e un'amministrazione civile. Tale aiuto esterno eccezionale dovrebbe essere, sino alla fine del 2000, dell'ordine di 115 milioni di EUR.

- (10) L'UNMIK ha chiesto formalmente un sostegno finanziario eccezionale.
- (11) La fornitura di un sostegno di bilancio esterno equamente ripartito fra i donatori è essenziale per aiutare a coprire le esigenze residue in termini di finanziamento constatate nel bilancio dell'UNMIK per il Kosovo.
- (12) Il Kosovo non è in grado di contrarre debiti né all'interno né all'estero, non può far parte delle istituzioni finanziarie internazionali e non può quindi beneficiare dei tradizionali programmi di aiuto.
- (13) L'economia del Kosovo è poco sviluppata e il suo PIL pro capite è fra i più bassi d'Europa.
- (14) La concessione di un'assistenza finanziaria comunitaria sotto forma di contributi a fondo perduto all'UNMIK, che la utilizzi a beneficio del popolo kosovaro, costituisce una misura adeguata ad allentare la morsa finanziaria in cui è presa la provincia.
- (15) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio, l'assistenza finanziaria rientra nella dotazione stanziata per il Kosovo nel 2000 e in quanto tale è subordinata alle disponibilità del bilancio generale dell'Unione.
- (16) È opportuno che tale assistenza eccezionale sia gestita dalla Commissione europea.
- (17) Il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità mette a disposizione dell'UNMIK un'assistenza finanziaria eccezionale sotto forma di contributi a fondo perduto di 35 milioni di EUR, allo scopo di alleviare la situazione finanziaria del Kosovo, agevolare lo sviluppo di un'attività amministrativa di base e sostenere l'istituzione di un solido quadro macroeconomico.

⁽¹⁾ Parere espresso il 3 febbraio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ International civil presence in Kosovo: relazione del Segretario generale a norma della risoluzione 1244, paragrafo 10, del Consiglio di sicurezza dell'ONU (S/1999/672), 12 giugno 1999, II.5.

2. La Commissione gestisce tale assistenza in stretta collaborazione con il comitato economico e finanziario in coerenza con gli accordi o le intese tra l'FMI e l'UNMIK o altra autorità del Kosovo riconosciuta a livello internazionale.

Articolo 2

1. La Commissione è autorizzata a convenire con l'UNMIK, previa consultazione del comitato economico e finanziario, le condizioni economiche cui è subordinata l'assistenza. Queste condizioni devono rispettare gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. La Commissione, sentito il comitato economico e finanziario e di concerto con l'FMI e la Banca mondiale, verifica periodicamente che le politiche economiche del Kosovo rispettino gli obiettivi e le condizioni economiche dell'assistenza.

Articolo 3

1. Il contributo è messo a disposizione dell'UNMIK in almeno due quote distinte, sempreché siano soddisfatte le condizioni economiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1. La

seconda quota sarà sbloccata previa consultazione del Comitato economico e finanziario.

2. Il contributo è trasferito all'UNMIK tramite l'Autorità fiscale centrale e destinato esclusivamente a provvedere alle necessità di bilancio del Kosovo.

Articolo 4

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro la fine del 2000 e acclude alla relazione una valutazione sullo stato di attuazione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

COMMISSIONE

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

DECISIONE N. 174

del 20 aprile 1999

relativa all'interpretazione dell'articolo 22 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71

(2000/141/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽¹⁾ che le attribuisce la competenza in ordine alla trattazione delle questioni amministrative e delle questioni di interpretazione derivanti dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dei successivi regolamenti,

visto il regolamento (CE) n. 3095/95 del Consiglio⁽²⁾ che inserisce l'articolo 22 bis ed estende il campo di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), a tutte le persone che sono cittadine di uno Stato membro ed assicurate secondo la legislazione di uno Stato membro e ai loro familiari che con essi risiedono, anche se non abbiano la qualifica di lavoratore dipendente o autonomo;

considerando che per rendere più agevole il soggiorno temporaneo e l'accesso all'assistenza, con l'autorizzazione dell'istituzione competente, sul territorio dell'Unione europea, i benefici delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), sono stati estesi a tutte le persone assicurate, si rende necessario definire una interpretazione comune del termine «assicurato» e della categoria di persone che rientra nella sfera di riferimento dell'articolo 22 bis;

considerando che le condizioni per il riconoscimento del diritto alle prestazioni variano da uno Stato membro all'altro e che, in certi casi, le prestazioni sono concesse in base ad una legislazione speciale, è necessario definire i limiti del campo di applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 bis;

deliberando in conformità delle disposizioni che figurano all'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71,

DECIDE:

1. Poiché l'articolo 22 bis si applica nei confronti delle persone cittadini di uno Stato membro ed assicurate secondo la legislazione di uno Stato membro e ai familiari che con essi risiedono, si intende per persona «assicurata secondo la legislazione di uno Stato membro»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro, che abbia diritto alle prestazioni in natura per malattia, secondo la legislazione di uno Stato membro, quale assicurato ad un regime volontario, obbligatorio o facoltativo su base continua, per un titolo diverso dalla qualifica di lavoratore dipendente o lavoratore autonomo, per uno o più rischi che rientrano nei settori della sicurezza sociale di cui al regolamento (CEE) n. 1408/71.

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Modificato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 335 del 30.12.1995, pag. 1.

2. Inoltre, s'intende anche qualsiasi cittadino di uno Stato membro, tutelato dalla legislazione di uno Stato membro che prevede l'erogazione di prestazioni in natura per malattia per un titolo diverso dal tipo di assicurazione sopraindicata, con esclusione dei beneficiari i cui diritti alle prestazioni in natura per malattia derivano esclusivamente da regimi di assistenza sociale o sanitaria o da regimi per le vittime della guerra o delle sue conseguenze.
3. La presente decisione verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed entrerà in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il Presidente della Commissione amministrativa

Arno BOKELOH

DECISIONE N. 175**del 23 giugno 1999**

relativa all'interpretazione della nozione di «prestazioni in natura» dell'assicurazione malattia-maternità di cui agli articoli 19, paragrafi 1 e 2, 22, 22bis, 22ter, 25, paragrafi 1, 3 e 4, 26, 28, paragrafo 1, 28bis, 29, 31, 34bis e 34ter del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, nonché agli anticipi da versare in applicazione dell'articolo 102, paragrafo 4, del medesimo regolamento

(2000/142/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi della sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai membri delle loro famiglie che si spostano all'interno della Comunità (¹), ai cui sensi essa è incaricata di regolare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dei regolamenti successivi,

visto l'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71,

considerando che occorre procedere alla revisione della decisione n. 109, del 18 novembre 1977, per tener conto della sentenza pronunciata il 5 marzo 1998 dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-160/96 (Molenaar), secondo la quale:

- le prestazioni dell'assicurazione dipendenza in natura sono destinate a completare le prestazioni dell'assicurazione malattia, al fine di migliorare lo stato di salute e le condizioni di vita delle persone dipendenti dall'assistenza e, anche quando esse presentino caratteristiche proprie, vanno considerate come «prestazioni di malattia» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1408/71;
- le prestazioni di dipendenza in natura consistono, in parte, nell'assunzione o nel rimborso delle spese indotte dallo stato di dipendenza dell'interessato, in particolare le spese mediche che tale situazione comporta; tali prestazioni in natura, destinate a coprire le spese per trattamenti medici all'assicurato, sia a domicilio che in istituti specializzati, per l'acquisto di mezzi terapeutici e l'attuazione di determinate misure rientrano nella nozione di «prestazioni in natura», ai sensi degli articoli corrispondenti del capitolo 1, titolo III del regolamento (CEE) n. 1408/71;
- l'aiuto a domicilio in conformità della legislazione tedesca in materia di assicurazione sanitaria;

considerando che, per l'applicazione degli articoli 19, paragrafi 1 e 2, 22, 22bis, 22ter, 25, paragrafi 1, 3 e 4, 26, 28, paragrafo 1, 28bis, 29, 31, 34bis e 34ter del regolamento (CEE) n. 1408/71, occorre dare alla nozione di «prestazioni in natura» dell'assicurazione malattia-maternità un significato preciso per tutti gli Stati membri;

considerando che la nozione di prestazioni in natura per malattia e maternità deve contemplare, pertanto, le prestazioni dell'assicurazione dipendenza, compatibili con i criteri obiettivi, applicati dalla Corte di giustizia, indipendentemente dalla loro classificazione nella legislazione nazionale in forza della quale esse vengono erogate;

in conformità con l'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. Le prestazioni in natura dell'assicurazione malattia e maternità, di cui si deve tener conto per determinare i rimborsi di cui agli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (²), sono quelle considerate tali in forza della legislazione nazionale applicata dall'istituzione che ha assicurato l'erogazione di tali prestazioni, sempre che queste ultime possano essere acquisite ai sensi degli articoli 19, paragrafi 1 e 2, 22, 22bis, 22ter, 25, paragrafi 1, 3 e 4, 26, 28, paragrafo 1, 28bis, 29, 31, 34bis e 34ter del regolamento (CEE) n. 1408/71.

(¹) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

(²) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

2. Vanno considerate inoltre prestazioni in natura ai sensi degli articoli precitati del regolamento (CEE) n. 1408/71:
- a) le prestazioni in natura dell'assicurazione dipendenza che accendono il diritto all'assunzione di tutte o di una parte delle spese indotte dallo stato di dipendenza dell'assicurato ed effettuate a suo beneficio diretto, vale a dire, le cure (infermieristiche o d'aiuto domestico) prestate a domicilio, in centri o istituti specializzati, l'acquisto di mezzi terapeutici o la realizzazione di miglorie nell'ambiente domestico, prestazioni, dunque, finalizzate essenzialmente al completamento delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia, per migliorare lo stato di salute e le condizioni di vita delle persone dipendenti;
 - b) le prestazioni in natura, che non rientrano nel regime di assicurazione dipendenza, ma che presentano le stesse caratteristiche e perseguono lo stesso obiettivo delle prestazioni citate alla lettera a), sempre che esse possano essere classificate come prestazioni della sicurezza sociale ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 e possano essere acquisite, analogamente alle prestazioni di cui alla lettera a), conformemente alle disposizioni dei precitati articoli del regolamento (CEE) n. 1408/71;

Le prestazioni in natura contemplate alle lettere a) e b), vanno incluse nelle spese contemplate al suddetto punto 1.

3. I rimborsi previsti agli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72, sono determinati al netto delle spese di amministrazione e delle spese di controllo amministrativo e medico, senza tener conto dell'eventuale partecipazione degli interessati.
4. Per il calcolo dei costi medi di cui agli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72, occorre includere nelle spese annue afferenti al totale delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia e maternità, le prestazioni supplementari previste dagli statuti o regolamenti interni delle istituzioni.
5. Le spese destinate alla ricerca medica, alle sovvenzioni ad organismi di prevenzione, nella misura in cui dette sovvenzioni siano destinate ad un'azione generale per la difesa della salute al di fuori delle istituzioni di sicurezza sociale, nonché le spese destinate ad azioni generali non specificamente correlate con il rischio assicurato, non vanno incluse nelle spese annue afferenti al totale delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità.
6. Le somme rimborsate ad altri Stati membri nel quadro dei regolamenti o in virtù di accordi bilaterali o multilaterali non sono prese in considerazione per il calcolo dei costi medi.
7. Per il calcolo degli importi da rimborsare, si deve ricorrere — per quanto possibile — alle statistiche ufficiali e ai documenti contabili delle istituzioni del luogo di dimora o di residenza e, preferibilmente, ai dati ufficiali pubblicati. Devono essere indicate le fonti delle statistiche.
8. L'importo degli anticipi da versare in applicazione delle disposizioni dell'articolo 102, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio è determinato in base al prodotto dell'ultimo costo medio approvato per l'ultimo numero noto di interessati, quale risulta dai calcoli eseguiti dalle istituzioni incaricate della tenuta degli inventari.
9. La presente decisione entra in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa sostituisce la decisione n. 109 del 18 novembre 1977.

*Il Presidente della Commissione
amministrativa*

Arno BOKELOH
